



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA

Reg. Del. N. 61 del 27.11.2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento TARES.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.00** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di
(1) **Apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Sterrantino Salvatore Pietro	Sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 267/00	9)	Costantino Alessandro	SI
2)	Garofalo Salvatore	SI	10)	Bruno Antonino	NO
3)	Bosco Agatino Salvatore	SI	11)	Sterrantino Giuseppe	SI
4)	Di Stefano Lorenzo	SI	12)	Cingari Carmelo	SI
5)	Lo Turco Giancarlo	SI	13)	Bonaffini Salvatore	SI
6)	Amoroso Mario. Enzo	SI	14)	Giannetto Pietro	NO
7)	Bevacqua Danilo Rosario	NO	15)	Gambacorta Giuseppe	SI
8)	Cavarra Pietro	SI			

Presenti n.11 Assenti n.03

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Mario Amoroso – Partecipa il Segretario **Dott. ssa Maria Riva.**

Consiglieri Comunali giustificati: **Bruno, Bevacqua e Giannetto.**

Vengono dal Consiglio scelti come scrutatori i Consiglieri: Di Stefano, Costantino, Cavarra.

La seduta è pubblica

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione, iscritta al punto 1 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Approvazione regolamento TARES" e dichiara aperta la discussione:

Prende la parola il Consigliere Bonaffini, il quale dichiara di non condividere la scelta di istituire la Tares, in quanto ritiene che non sia un obbligo di legge. Osserva come i cittadini non sappiano più quanto e cosa pagano; questa situazione non colpisce solo la comunità di Giardini Naxos, ma tutti i cittadini italiani che non riescono più a pagare tutto quello che il governo addossa loro. Fa presente che i Comuni di Mandanici e di Taormina hanno mantenuto la Tarsu e che anche Giardini Naxos dovrebbe fare lo stesso. Dichiara di aver proposto al Sindaco di riunirsi e valutare un eventuale moderato aumento della Tarsu a carico dei commercianti. Ritiene che con la Tares le famiglie pagheranno troppo e che non sia giusto far gravare sui cittadini un tributo che verrà soppresso nel 2014. E' del parere che debbano essere analizzati i costi del servizio rifiuti che si aggirano intorno ai 3.500.000,00 euro, come si evince dal piano finanziario predisposto dall'ATO, senza considerare i decreti ingiuntivi proposti dalle ditte nei confronti dell'ATO, che il Comune deve pagare. Fa presente come nel 2000, con un milione di presenze l'anno, si spendeva meno di adesso, mentre oggi con 600.000 presenze la spesa è quasi raddoppiata. Con la raccolta della differenziata il costo del servizio dovrebbe diminuire, invece aumenta e non è giusto che tutto questo ricada sui cittadini. Ritiene che il servizio abbia dei costi elevati.

Il Presidente invita il consigliere Bonaffini a concludere il suo intervento.

Il Consigliere Bonaffini, per protesta, abbandona la seduta. Presenti n. 10.

Chiede la parola il Consigliere Bosco il quale evidenzia che il Presidente non ha tolto la parola al Consigliere Bonaffini, ma lo ha solo invitato a concludere, per rispettare i tempi previsti dal regolamento consiliare e dare la possibilità a tutti i presenti di intervenire. Invita i colleghi Consiglieri a discutere sull'argomento all'ordine del giorno, con serietà e senza nervosismo, considerata la sua importanza.

Interviene il Presidente precisando di non aver tolto la parola al Consigliere Bonaffini; si dichiara dispiaciuto per quanto successo, ed invita il Consigliere Gambacorta a non ritornare sull'argomento.

Chiede la parola il Consigliere Gambacorta, il quale ritiene che i Regolamenti in questo Comune siano fatti per non essere osservati. Chiede se è pervenuto il piano finanziario da parte dell'ATO, perché se così non fosse, il regolamento non va approvato. Ritiene che i cittadini paghino per servizi che l'Ato non rende, come ad esempio il servizio di lavaggio dei cassonetti, tutti sporchi e maleodoranti. E' del parere che l'aumento di spesa che graverà sui commercianti distruggerà l'economia del paese, perché così facendo si costringeranno i negozianti a chiudere; osserva che se i cittadini pagassero per i servizi effettivamente ricevuti sopporterebbero un onere finanziario decisamente inferiore. Preannuncia il proprio voto contrario.

Prende la parola il Consigliere Costantino il quale condivide pienamente il discorso generale sull'inefficienza dell'ATO. Osserva come, purtroppo, il cittadino non paghi solo i servizi che riceve, ma anche una percentuale dei costi di funzionamento della società. Considerato, comunque, che l'ATO dovrebbe cessare di esistere, essendo stata posta in liquidazione, si ha l'opportunità di passare all'Ambito di Raccolta Ottimale. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARO sarà composto dai Sindaci, che ricopieranno questa carica a titolo gratuito, gli U.T.C. si occuperanno della gestione del servizio, senza ricorrere a personale esterno ai Comuni. Il Consiglio Comunale al più presto si troverà a trattare ed approvare un piano di intervento, che altro non sarà che il piano d'ambito dell'ARO. E' quello il momento in cui occorrerà far tesoro degli errori del passato per non ripeterli.

E' sicuro che la creazione dell'ARO permetterà una riduzione dei costi sotto diversi aspetti, primo tra tutti la scomparsa dell'apparato dell'ATO che di per sè produce costi, ma anche sul fronte del miglioramento della qualità del servizio e della possibilità di ridurre i costi di discarica attuando un serio servizio di raccolta differenziata. Ricorda come questo Consiglio Comunale si sia già espresso in questo senso, quando ha aderito all'iniziativa "Rifiuti Zero". Per quanto riguarda i rifiuti speciali, invita l'Assessore al ramo a verificare se i rifiuti speciali vengano conferiti tramite ditte specializzate a seconda del tipo di rifiuto.

Chiede la parola il Consigliere Sterrantino il quale dichiara di trovarsi d'accordo con quanto già detto dai Consiglieri Costantino e Gambacorta, ma fa presente che il Comune spende circa 10.000,00 euro al giorno per lo spazzamento delle strade, per raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, con i risultati che tutti vediamo, senza che nessuno si sia mai preoccupato di andare a controllare se l'ATO rispetta i patti, con il risultato che il Comune non è in grado di contestare all'ATO nessuna delle sue omissioni.

Prende la parola il Consigliere Cingari il quale evidenzia che sarebbe stato giusto mantenere la Tarsu, dividendo i costi tra tutti i cittadini.

Interviene il Consigliere Gambacorta, il quale rileva come ogni anno in estate l'amministrazione debba integrare il servizio che non è sufficiente; osserva come, evidentemente, ci sia qualcosa che non va. Ritene che il piano finanziario inviato dall'Ato sia contro legge.

Il Presidente invita il Dott. Caminiti, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ad intervenire in merito.

Prende la parola il Dott. Caminiti, il quale formula un'approfondita disamina della legislazione vigente in materia di Tarsu e di Tares. Evidenzia che con la proposta in discussione l'ente si ponga in linea con l'obbligo di garantire gli equilibri finanziari, che altrimenti sarebbero compromessi.

Interviene il Consigliere Gambacorta il quale dichiara che non approverà il regolamento; osserva come nel piano finanziario manchi qualunque riferimento ad investimenti.

Prende la parola il Consigliere Sterrantino, il quale osserva come il costo a metro quadro sia elevato.

Interviene il Dott. Caminiti il quale chiarisce che l'Ato è in liquidazione e, pertanto, nel piano finanziario predisposto non poteva essere previsto un programma di investimenti.

Prende la parola il Consigliere Costantino, il quale osserva come la proposta in discussione sia frutto di un'attenta analisi e valutazione equilibrata. Sottolinea come il termine del 30 novembre sia perentorio e che la mancata approvazione della Tares sia in grado di determinare il dissesto finanziario dell'ente.

Interviene il Consigliere Lo Turco, il quale dichiara che se non si assisterà ad un cambio di rotta il paese fallirà.

Prende la parola il Consigliere Cingari, il quale dichiara di aver più volte in passato sollecitato l'avvio della raccolta porta a porta. Spera che il suo invito non cada nel vuoto ancora una volta.

Interviene il Consigliere Di Stefano, il quale evidenzia che il principio secondo cui chi inquina di più paga di più è giusto in linea di massima. Dà lettura della propria dichiarazione di voto, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. A)

Prende la parola il Consigliere Gambacorta, il quale formula la propria dichiarazione di voto contrario, anche a nome del Consigliere Cavarra.

Interviene il Consigliere Sterrantino il quale invita il Sindaco ad incrementare la raccolta per risparmiare i costi. Dichiaro che esprimerà voto contrario alla proposta in esame.

Prende la parola il Consigliere Cingari il quale dà lettura della propria dichiarazione di voto, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. B)

Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, mette ai voti la proposta, ottenendo il seguente risultato:

Consiglieri presenti 10, voti favorevoli 7, contrari 3 (Gambacorta, Cavarra e G.Sterrantino), espressi per alzata di mano.

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento TARES" che, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di accoglimento;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

Delibera

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento TARES".

Il Presidente del Consiglio propone di votare l'immediata esecutività della deliberazione, ottenendo il seguente esito:

Consiglieri presenti 10, voti favorevoli 7, contrari 3 (Gambacorta, Cavarra e G.Sterrantino), espressi per alzata di mano.

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta del Presidente;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Delibera

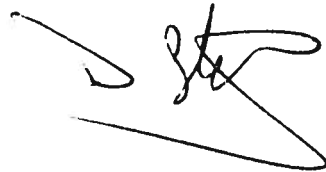
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Abbandonano la seduta i Consiglieri Gambacorta e Cavarra. Presenti n. 8.

Il sottoscritto consigliere comunale Lorenzo Di Stefano in merito all'approvazione delle tariffe TARES fa presente che per correttezza nei confronti dei cittadini che ci hanno dato il loro consenso, con spirito di sacrificio e collaborazione, approva le tariffe TARES relative all'anno 2013.

Fa comunque presente che bisogna attuare una nuova forma di controllo delle spese relative alla gestione dei rifiuti soliti urbani, dando mandato al sindaco affinché verifichi nelle sedi opportune il piano finanziario dei costi dell'ATO, dove secondo me molte voci, come ad esempio il lavaggio dei cassonetti, pulizia delle strade con mezzi meccanici, ed altro, a mio parere non sono espletate correttamente, ma puntualmente pagati.

Se quello da me dichiarato dovesse risultare veritiero chiedo che le prossime fatture che l'ATO ci invierà, gli vengano detratti i servizi non espletati, si chiede altresì alla signoria vostra di dare una risposta per iscritto in merito ai fatti da me supposti



10

Att. B

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE CINGARI CARMELO
SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI, CONSIGLIERI, ~~SEGNORI, SINDACI~~ E
ASSESSORI NEL RISPETTO DELLA RESPONSABILITA' ASSUNTAMI
CON I CITTADINI DI GIARDINI NAXOS, OGGI, MIO MALGRADO MI
CORRE LOBBLIGO DI DARE UN VOTO FAVOREVOLE PER I PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVA ALLA TARES E IMU , NON PER
TUTELAMI LA POLTRONA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

MA CERTAMENTE UNA SCELTA DOLOROSA MA OBBLIGATA, PENA IL
FALLIMENTO DI GIARDINI NAXOS, CON IL RELATIVO DISSESTO E
AUMENTO AL MASSIMO DELLE TESSE COMUNALI PER UN DECENNIO,
E PER LA CANCELLAZIONE DI OGNI TIPO DI SERVIZIO SOCIALE ED
ASSISTENZIALE A MINORI ED ANZIANI QUALI LA MENSA SCOLASTICA
ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

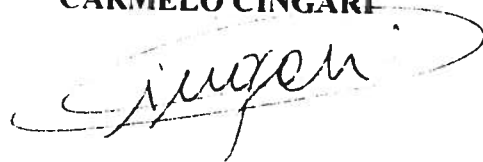
GIARDININ NAXOS OGGI PAGA GLI SQUILIBRI FINANZIARI
EREDITATE DELLE PASSATE AMMINISTRAZIONI.

PRIMO DEL PRESUNTO DEBITO DI € 6.000.000,00, GENERATO
DALL'ESPROPRIO DEL TERRENO SU CUI SORGE IL CAMPO SPORTIVO,
ED ALTRE SENTENZE ESEGUTIVE DI DEBBITI FUORI BILANCIO, CHE
QUESSTA AMMINISTRAZIONE ABBIAMO PAGATO DAL NOSTRO
INSEDIAMENTO.

MA OLTRE TUTTO QUANTO PRECISATO PRIMA INVITO IL SINDACO
ED L'ASSESSORE DI INTTERVENIRE PRESSO L'ATO 4 CHE IN

**QUESTO MESE DEL 2013 RIMASTO CI FARANNO PERVENNIRE LA
PESATURA GIORNALIRA DEI RIFIUTI SOLITI URBANI PRODOTTI DEL
NOSTRO COMUNE PER POTERE VERIFIACE IL GIUSTO PAGAMENTO.
GIARDINI NAXOS LI 27/11/2013**

**IL CONSIGLIERE COMUNALE
CARMELO CINGARI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cingari', with a large, sweeping flourish extending to the right.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO:

Approvazione Regolamento TARES

Il Proponente

Il Responsabile dell'Istruttoria

DOTT. Ilacqua Rosa

Sulla suesposta proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della L. R. n°48/91 esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Giardini Naxos li

20.09.2013

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ilacqua Rosa

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

Giardini Naxos li,

20.09.2013

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria (art.55 comma 5° l. 142/90 come recepito dall'art. 1 Comma 1° lett. 1) L. R. n. 48/91.

Il relativo impegno di spesa per complessivi €. viene annotato ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp/res	€.	€.	€.
		comp/res	€.	€.	€.

Giardini Naxos li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Giardini Naxos la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 35 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Comune di Giardini Naxos

Provincia di Messina

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 5
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 6
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 6
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 6
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 7
Art. 15 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 7
Art. 16 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 7
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 8
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 9
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 9
Art. 20 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 9
Art. 21 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 9
Art. 22 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	Pag. 10
Art. 23 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 10
Art. 24 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 10
Art. 25 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 11
Art. 26 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 12
Art. 27 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 12
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 13
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 13
Art. 30 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 14
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 14
Art. 32 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 14
Art. 33 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 14
Art. 34 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 14
Art. 35 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 15
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	Pag. 16

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Giardini Naxos, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Giardini Naxos è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
OFFICINE	15%
FALEGNAMERIE, LAV. FERRO E ALLUMINIO, LAV. MARMI ED AFFINI	15%
LAB. ANALISI CLINICHE, STUDI DENTISTICI, STUDI VETERINARIA	15%
STAZIONI DI SERVIZIO (AREA CAMBI OLIO)	15%
MACELLERIE. ATTIVITA' DI LAVORAZIONE CARNI	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal

D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante invio di lettera raccomandata.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 marzo.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione

all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in numero di tre.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19).
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato.

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica e PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- Utenze non domestiche
- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro xx giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla previgente tarsu/tia degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono quelle stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.07.2013 e s.m.i.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale.

Art. 30 **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 31 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 34 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 35
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu , nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Categoria		sottocategoria		tipo utenza	c trib.	c trib F24	t Fissa	t Variabile	a prov
1	1	1	Un componente	000000001	2R28	3944	0	0	0
2	1	2	Due componenti	000000001	2R28	3944	0	0	0
3	1	3	Tre componenti	000000001	2R28	3944	0	0	0
4	1	4	Quattro componenti	000000001	2R28	3944	0	0	0
5	1	5	Cinque componenti	000000001	2R28	3944	0	0	0
6	1	6	Sei o piu' componenti	000000001	2R28	3944	0	0	0
7	2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	000000001	2R28	3944	0	0	0
8	2	2	Cinematografi e teatri	000000002	2R28	3944	0	0	0
9	2	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	000000002	2R28	3944	0	0	0
10	2	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	000000002	2R28	3944	0	0	0
11	2	5	Stabilimenti balneari	000000002	2R28	3944	0	0	0
12	2	6	Esposizioni, autosaloni	000000002	2R28	3944	0	0	0
13	2	7	Alberghi con ristorazione	000000002	2R28	3944	0	0	0
14	2	8	Alberghi senza ristorazione	000000002	2R28	3944	0	0	0
15	2	9	Casa di cura e riposo	000000002	2R28	3944	0	0	0
16	2	10	Ospedali	000000002	2R28	3944	0	0	0
17	2	11	Uffici, agenzie, studi professionali	000000002	2R28	3944	0	0	0
18	2	12	Banche ed istituti di credito	000000002	2R28	3944	0	0	0
19	2	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	000000002	2R28	3944	0	0	0
20	2	14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	000000002	2R28	3944	0	0	0
21	2	15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti	000000002	2R28	3944	0	0	0
22	2	16	Banchi di mercato beni durevoli	000000002	2R28	3944	0	0	0
23	2	17	Attivita' artigianali tipo botteghe, parrucchiere, b	000000002	2R28	3944	0	0	0
24	2	18	Attivita' artigianali tipo botteghe, falegnameria, idra	000000002	2R28	3944	0	0	0
25	2	19	Carrozzeria, officina, elettrodomestici	000000002	2R28	3944	0	0	0
26	2	20	Attivita' industriali con capannoni di produzione	000000002	2R28	3944	0	0	0
27	2	21	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	000000002	2R28	3944	0	0	0
28	2	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	000000002	2R28	3944	0	0	0
29	2	23	Mense, birrerie, amburgherie	000000002	2R28	3944	0	0	0
30	2	24	Bar, cafe, pasticceria	000000002	2R28	3944	0	0	0
31	2	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	000000002	2R28	3944	0	0	0
32	2	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	000000002	2R28	3944	0	0	0
33	2	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	000000002	2R28	3944	0	0	0
34	2	28	Ipermercati di generi misti	000000002	2R28	3944	0	0	0
35	2	29	Banchi di mercato genere alimentari	000000002	2R28	3944	0	0	0
36	2	30	Discoteche, night club	000000002	2R28	3944	0	0	0



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere ex art. 239, lett.b) D. L.gs 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: **"Approvazione Regolamento TARES"**.
- RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, istitutivo a decorrere dal 01.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal componente ufficio comunale, costituito da n. 35 articoli, allegato alla deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013;
- CONSIDERATO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **"Approvazione Regolamento TARES"**.

Giardini Naxos, li 26.09.2013.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Antonio Lombardo

Dott. Fabrizio Caminiti

Dott. Giuseppe Sparta

Il Consigliere Anziano
F.to Garofalo Salvatore

Il Presidente
F.to Dott. M. Amoroso

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giardini Naxos, li 28 NOV. 2013



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(L. Conti)
Conti

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

L'Istruttore Amministrativo



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

L'Istruttore Amministrativo

Li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva
